

LEGGE
8 agosto 1991, n. 264
(G.U. n. 195 del 21.8.1991)

Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ⁽¹⁾.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. Ai fini della presente legge, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato ⁽²⁾.

Art. 2

Sviluppo programmato del settore

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla provincia. Non si applica l'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto ⁽³⁾, sentiti ⁽⁴⁾ le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'*Automobile Club d'Italia* ⁽⁵⁾, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. Le province, sentiti i comuni, definiscono, entro i successivi novanta giorni, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art. 3

*Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto*

1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica

europea stabilito ⁽¹⁵⁾ in Italia;

- b) abbia raggiunto la maggiore età;
- c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5;
- g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto ⁽⁶⁾, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'articolo 8 ⁽⁷⁾.

4-bis. ⁽¹⁶⁾ L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge ⁽¹⁷⁾.

Art. 4

Responsabilità professionale

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3.

2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l'impresa o la società che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di dipendenti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 3.

Art. 5

Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. L'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da:

- a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni;
- c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti;
- d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club ⁽⁸⁾.

2. Possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo è annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonché di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.

3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame.

4. L'esame di idoneità di cui al comma 1 non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni.

Art. 6

Registro-giornale

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile. Esso è inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'articolo 2216 del codice civile ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

Art. 7

Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di *trenta giorni* ⁽⁹⁾ dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'articolo 6.

⁽¹⁴⁾

⁽¹⁰⁾

Art. 8

Tariffe

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da:

- a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
- b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
- c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
- d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente;
- d- *due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di bis) supplente* ⁽⁸⁾.

2. I componenti della commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni. La commissione delibera a maggioranza dei componenti.

3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime di cui al comma 1 è esercitata dalle province e dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dell'impresa o della società di consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.

4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, il titolare dell'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1.

Art. 9

Vigilanza e sanzioni

1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.

2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'articolo 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

4. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 si applica l'articolo 348 del codice penale.

Art. 10 ⁽¹¹⁾

Disposizioni transitorie

1. *Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ⁽¹²⁾, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5.*

2. *Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.*

3. *Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.*

4. *Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).*

5. *I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti ⁽¹³⁾, sentiti l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato alla legge 8.8.1991, n. 264

Tabella A
(articolo 1)

COMPITI E ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.

Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.

- (1) La [legge 4.1.1994, n. 11](#) (v. "la motorizzazione 1994" pag. 94025 o "codice della strada" pag. E.023) che ha apportato notevoli modifiche alla presente legge, all'articolo 1 ha così sancito:

"1. La legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

2. L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, è di esclusiva competenza delle autoscuole.

3. L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264 del 1991.

4. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della stessa legge. All'automobile club competente si applica l'articolo 9 della citata legge n. 264 del 1991."

La stessa [legge 4.1.1994, n. 11](#), all'art. 4, ha inoltre stabilito:

"3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991 in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente.

4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991.

5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa."

- (2) V. direttive emanate dalla DGMCTC con [circolare n. 4/92 del 13.1.1992](#) (v. "la motorizzazione 1992" pag. 92028 o "le revisioni dei veicoli" pag. 11.05.01) e [lett. minist. prot. n. 1888/4307\(4\) del 24.6.1993](#) (v. "la motorizzazione 1993" pag. 93334 o "le revisioni dei veicoli" pag. 11.05.03 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1993.06/04).
- (3) V. [D.M. 9.12.1992](#) (v. "la motorizzazione 1992" pag. 92649 o "codice della strada" pag. 092.00.08 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.12/01).
- (4) Parola così sostituita dall'art. 2 della [legge 4 gennaio 1994, n. 11](#) (v. "la motorizzazione 1994" pag. 94025 o "codice della strada" pag. E.023 o "i veicoli: profili amministrativi" anno 1994).
- (5) Parole inserite dall'art. 2 della [legge 4 gennaio 1994, n. 11](#) (v. "la motorizzazione 1994" pag. 94025 o "codice della strada" pag. E.023 o "i veicoli: profili amministrativi" anno 1994).
- (6) V. [D.M. 9.11.1992](#) (v. "la motorizzazione 1992" pag. 92602 o "codice della strada" pag. 092.00.07).
- (7) Comma così sostituito dalla [legge 7.12.1999, n. 472](#) (v. "codice della strada" pag. E.132) in vigore dal 31.12.1999.

- (8) Lettera inserita dall'art. 2 della [legge 4 gennaio 1994, n. 11](#) (v. "la motorizzazione 1994" pag. 94025 o "codice della strada" pag. E.023 o "i veicoli: profili amministrativi" anno 1994).
- (9) Parole così sostituite dall'art. 3 della [legge 4 gennaio 1994, n. 11](#) (v. "la motorizzazione 1994" pag. 94025 o "codice della strada" pag. E.023 o "i veicoli: profili amministrativi" anno 1994).
- (10) Il comma "4. Ogni abuso nel rilascio della ricevuta di cui al comma 1 comporta, salva in ogni caso l'eventuale responsabilità penale e civile, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione" è stato abrogato dall'art. 3 della [legge 4 gennaio 1994, n. 11](#) (v. "la motorizzazione 1994" pag. 94025 o "codice della strada" pag. E.023 o "i veicoli: profili amministrativi" anno 1994).
- (11) Articolo così sostituito dall'art. 4 della [legge 4 gennaio 1994, n. 11](#) (v. "la motorizzazione 1994" pag. 94025 o "codice della strada" pag. E.023 o "i veicoli: profili amministrativi" anno 1994).
- (12) Vedasi "la motorizzazione 1991" pag. 91379.
- (13) La [legge 4.1.1994, n. 11](#) (v. "la motorizzazione 1994" pag. 94025 o "codice della strada" pag. E.023 o "i veicoli: profili amministrativi" anno 1994) che ha sostituito il presente articolo, ha previsto che il decreto è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
- (14) Articolo abrogato dall'[art. 231](#) del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Codice della strada), il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 80 del medesimo codice della strada, che testualmente recitava:
"3. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui all'articolo 60 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393."
- (15) Parola così sostituita dalla [legge 7.12.1999, n. 472](#) (v. "codice della strada" pag. E.132) in vigore dal 31.12.1999.
- (16) Comma aggiunto dalla [legge 1.3.2002, n. 39](#) (v. "i veicoli: profili amministrativi" anno 2002).
- (17) Oltre a quello indicato nel presente comma, sono stati previsti i seguenti casi di esenzione dall'autorizzazione per l'espletamento delle pratiche relative ai veicoli e ai conducenti:
- **autoscuole:** la [legge 4.1.1994, n. 11](#) (v. "la motorizzazione 1994" pag. 94025 o "codice della strada" pag. E.023) ha ribaltato completamente le competenze in materia di conducenti. Infatti essa ha sancito che "2. L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, è di esclusiva competenza delle autoscuole." mentre inizialmente le autoscuole non potevano svolgere alcuna pratica;
 - **associazioni degli autotrasportatori:** il [DL 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, nella legge 5.1.1996, n. 11](#) che, reiterando i precedenti DL 30 giugno 1995, n. 205, 28.7.1995, n. 311 e 26.9.1995, n. 402 (v. "codice della strada" pag. E.047 o "le revisioni dei veicoli" pag. 11.05.00) ha previsto che sono escluse dal campo di applicazione della legge 264/91 le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto svolte dalle associazioni degli autotrasportatori presenti nel Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - **organizzazioni professionali agricole:** l'art. 14, comma 13, del [decreto legislativo 29.3.2004 n. 99](#) ha previsto che "13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale".

NOTE

21.1.2008

Aggiunta nota 17.

2.4.2002

Con legge 1.3.2002, n. 39 è stata apportata la seguente modifica:

Articolo 3 comma 4-bis aggiunto (v. nota 16).

Art 7, comma 3 abrogato (dal 01/01/93) con decreto legisl 30/04/92, n 285

Art. 7, comma 4 abrogato dalla legge 04/01/94, n. 11

DOCUMENTI COLLEGATI

[D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151 #\\$\\$\\$49540#D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151](#)

[D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151](#)

[D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151](#)

[D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151](#)

[D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151](#)

[D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151](#)

[D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151](#)

[D.M. 19/05/2003](#)

[lett. A.C.I. del 02/05/2003 prot. 3106/P-DSD](#)

[lett. A.C.I. del 10/03/2003 prot. 2082/P-DSD](#)

[legge 01/03/2002 n. 39](#)

[lett. A.C.I. del 18/02/2002 prot. 1736/P-DSD](#)

[provv. 14/02/2002](#)

[decreto legisl. 15/01/2002 n. 9](#)

[D.P.R. 24/11/2001 n. 474](#)

[lett. circ. del 21/06/2001 prot. 815/M360](#)

[lett. circ. del 02/05/2001 prot. 128/M360](#)

[lett. A.C.I. del 07/04/2001 prot. 7986/P](#)

[circ. del 27/11/2000 n. B78/2000/MOT prot. 1244/MN/d5](#)

[D.P.R. 19/09/2000 n. 358](#)

[circ. del 15/06/2000 n. A19/2000/MOT prot. 652/MN/d3](#)

[circ. del 22/05/2000 n. 106](#)
[circ. del 21/04/2000 n. A15/2000/MOT prot. 261/MN](#)
[D.M. 01/03/2000 n. 127](#)
[decr. dirig. 22/02/2000](#)
[circ. del 03/02/2000 n. B005/2000/MOT prot. 108/MN1](#)
[legge 07/12/1999 n. 472](#)
[decr. dirig. 27/09/1999](#)
[D.M. 13/09/1999](#)
[circ. del 04/06/1999 n. C.C. 2/99 prot. 1858/ATM12](#)
[circ. del 24/03/1999 n. 21/99 prot. 327/MN1 - MOT A007](#)
[decr. dirig. 02/03/1999](#)
[lett. A.C.I. del 22/02/1999 prot. 6013](#)
[lett. circ. del 26/01/1999 prot. 808/99/UL/P](#)
[circ. del 18/01/1999 n. 2/99 prot. 19/MN - D.C. IV n. A002](#)
[legge 23/12/1998 n. 448](#)
[circ. del 08/09/1998 n. 82/98 prot. 848/MN - D.C. IV n. A041](#)
[circ. del 12/05/1998 n. 43/98 prot. 459/MN - D.C. IV n. A022](#)
[lett. circ. del 24/03/1998 prot. 616/4302\(C1\) - D.C. IV n. B031](#)
[lett. circ. del 13/03/1998 prot. 0568/4302\(C1\) - D.C. IV n. B028](#)
[decr. dirig. 19/02/1998](#)
[circ. del 13/02/1998 n. 21/98 prot. 2925/4302\(C1\) - D.C. IV n. A010](#)
[decr. dirig. 28/01/1998](#)
[circ. del 18/12/1997 n. 137/97 prot. 151/4214 A - D.C. IV n. A070](#)
[circ. del 29/10/1997 n. 111/97](#)
[lett. circ. del 27/08/1997 prot. 2148/4302\(15\)](#)
[circ. del 09/06/1997 n. 59/97 prot. 501/MN - D.C. IV n. A027](#)
[decr. dirig. del 21/03/1997](#)
[circ. del 14/02/1997 n. 14/97 prot. 0022/4307\(C\) - D.C. IV n. A011](#)
[lett. circ. del 13/02/1997 prot. 0324/4307\(C\) - D.C. IV n. B024](#)
[lett. circ. del 04/02/1997 prot. 0089/4302\(C\) - D.C. IV n. B020](#)
[circ. del 20/11/1996 n. 146/96 prot. 4080/4307\(C1\) - D.C. IV n. A094](#)
[decr. dirig. del 23/10/1996](#)
[lett. circ. del 02/08/1996 prot. 2694/4307\(5\)](#)
[decr. dirig. del 02/07/1996](#)
[D.M. 26/04/1996](#)
[D.M. 16/04/1996 n. 338](#)
[D.M. 16/04/1996](#)
[lett. circ. del 22/02/1996 prot. 141/4383\(C\)](#)
[lett. circ. del 30/01/1996 prot. A1009/60C6](#)
[legge 28/12/1995 n. 549](#)
[D.L. coord legge conv 25/11/1995 n. 501](#)
[D.L. 26/09/1995 n. 402](#)
[lett. circ. del 20/09/1995 prot. B7132/60D3](#)
[lett. circ. del 31/05/1995 prot. 531/MPS](#)
[D.M. 17/05/1995 n. 317](#)
[lett. circ. del 07/03/1995 prot. 0576/4307\(1\)](#)
[risol. del 28/12/1994 n. 63/E prot. V/11/6449/94](#)
[lett. circ. del 22/12/1994 prot. 1884/4307\(8\)](#)
[lett. circ. del 20/06/1994 prot. 1922/4307\(4\)](#)
[lett. circ. del 16/05/1994 prot. 659/AG2](#)
[lett. circ. del 07/02/1994 prot. 0326/4307 \(1\)](#)
[lett. minist. del 04/07/1995 prot. 2359/4307\(5\)](#)
[legge 04/01/1994 n. 11](#)
[circ. del 04/11/1993 n. 8/639](#)
[lett. circ. del 01/10/1993 prot. 2901/4307\(7\)](#)
[lett. circ. del 29/07/1993 prot. 2455/4307\(5\)](#)
[lett. circ. del 26/06/1993 prot. 1888/4307 \(4\)](#)
[D.M. 17/02/1993](#)
[D.M. 09/12/1992](#)
[D.M. 09/11/1992](#)
[lett. circ. del 27/05/1992 prot. 300/A/33308/101/142](#)
[C.d.S. 30/04/1992 n. 285 art. 123](#)
[C.d.S. 30/04/1992 n. 285 art. 92](#)
[lett. circ. del 06/03/1992 prot. 0057/4364\(1\)](#)
[D.M. 08/02/1992](#)
[circ. del 13/01/1992 n. 4/92 prot. 264-91/4307\(4\) - A001](#)

[D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151](#)
[D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151](#)
[D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151](#)
[D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151](#)
[D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151](#)
[D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151](#)
[D.L. coord legge conv 27/06/2003 n. 151](#)
[legge region. 13/05/2003 n. 9](#)
[parere del 30/06/1994 n. 1769/93](#)
[Reg. 16/12/1992 n. 495 art. 251](#)
[D.L. \(non vigente\) del 25/11/1995 n. 501](#)
[D.L. \(non vigente\) del 25/11/1995 n. 501](#)
[DL \(non vigente\) del 25/11/1995 n. 501](#)
[DL \(non vigente\) del 25/11/1995 n. 501](#)
[D.L. \(non vigente\) del 27/06/2003 n. 151](#)
[D.L. \(non vigente\) del 27/06/2003 n. 151](#)
[DL \(non vigente\) del 27/06/2003 n. 151](#)
[DL \(non vigente\) del 27/06/2003 n. 151](#)

--	--